



Schweizerische Asylrekurskommission
Commission suisse de recours en matière d'asile
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Cumissiun svizra da recurs concernent l'asil

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Azione umanitaria 2000. Diritto di ricorso dei cantoni

Zollikofen, 18 gennaio 2002

Nella più recente decisione di principio del 20 dicembre 2001, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) si è segnatamente occupata del diritto di ricorso dei cantoni contro le decisioni rese dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in applicazione dell'Azione umanitaria 2000.

Il 1° marzo 2000, il Consiglio federale ha deciso la cosiddetta Azione umanitaria 2000. Quest'ultima riguarda in particolare l'ammissione provvisoria in Svizzera di persone che hanno presentato una domanda d'asilo fino al 31 dicembre 1992. Se le loro domande sono pendenti, oppure l'esecuzione del loro allontanamento non ha potuto essere eseguita nonostante una decisione negativa, dette persone sono di regola ammesse provvisoriamente su proposta del cantone ove soggiornano.

La CRA considera che l'Azione umanitaria 2000 trova una sufficiente base legale nella legge sull'asilo. Essa constata altresì che i relativi provvedimenti resi dall'UFR, mediante i quali è concessa o rifiutata l'ammissione provvisoria, costituiscono delle decisioni ai sensi della legge federale sulla procedura amministrativa. Le stesse possono essere impugnate con ricorso sia dalle persone interessate sia dai cantoni ove queste soggiornano. La competenza della CRA a trattare siffatti ricorsi è desumibile dalla connessione dell'Azione umanitaria 2000 con la procedura d'asilo.

Nella fattispecie, l'opponente, cittadino della Repubblica federale di Jugoslavia, nel 1990 ha presentato domanda d'asilo unitamente alla moglie e ai figli. Successivamente alla crescita in giudicato della decisione negativa, l'UFR ha posto moglie e figli al beneficio dell'Azione umanitaria 2000 su proposta del cantone, l'opponente contro. Il cantone ha inoltrato ricorso. La CRA ha riconosciuto il diritto a ricorrere dei cantoni. Nel caso in esame, il ricorso è stato respinto.

Ulteriori informazioni:

Magnus Hoffmann, delegato all'informazione della CRA
Tel.: 031 323 55 72; Fax: 031 323 72 20
Email: magnus.hoffman@ark.admin.ch

Vedi a tergo

**Estratto della sentenza della CRA del 20 dicembre 2001 nella causa X.
Repubblica federale di Jugoslavia**

Regesti (progetto)

Decisione di principio:¹

Azione umanitaria 2000.

1. La CRA è competente a trattare i ricorsi inoltrati contro i provvedimenti resi dall'UFR in applicazione dell'*Azione umanitaria 2000*, limitatamente alle persone con procedura d'asilo ancora pendente, o già conclusa e nell'attesa dell'esecuzione dell'allontanamento, ma che mai hanno beneficiato di un'autorizzazione di soggiorno emessa dalle competenti autorità di polizia degli stranieri (consid. 1b).
2. I provvedimenti resi dall'UFR nell'ambito dell'*Azione umanitaria 2000* costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (consid. 1c).
3. Secondo il principio "*in maiore minus*" gli art. 56 cpv. 1 e 66 cpv. 1 LAsi costituiscono una base legale sufficiente per l'*Azione umanitaria 2000* (consid. 1d).
4. È dato ricorso contro le decisioni relative all'*Azione umanitaria 2000* sia alle persone interessate, sia al loro cantone di residenza cui l'UFR ha sollecitato il preavviso. In virtù del principio del federalismo e considerato che la competenza dell'UFR a pronunciare l'ammissione provvisoria in applicazione dell'*Azione umanitaria 2000* concorre di fatto con quella delle autorità cantonali in materia d'autorizzazioni di dimora, i cantoni hanno diritto d'inoltrare ricorso contro le decisioni dell'UFR contrarie al proprio preavviso (consid. 1e).

¹ Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA e con gli art. 29 segg. RICRA